C O M U N E D I V I C E N Z A

SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA
N. 974 DEL 21/12/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che sul territorio comunale sono presenti punti/dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, e considerate le esigenze attuali e future che tendono ad una progressiva implementazione di ulteriori punti/dispositivi di ricarica al servizio di un crescente numero di veicoli circolanti aventi alimentazione elettrica;

CONSIDERATO l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale inteso a definire una disciplina della sosta in corrispondenza dei predetti punti di ricarica conformemente alla normativa vigente, da applicare in maniera omogenea ed uniforme sul territorio, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 06.10.2022;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257, che definisce i punti di ricarica, nonché l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257 che definisce i dispositivi di ricarica;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera d), punto 4), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che prevede la possibilità, con ordinanza sindacale, di riservare limitati spazi alla sosta, dei veicoli elettrici nei centri abitati;

VISTO l'art. 158, comma 1, lettera h-ter), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che vieta la sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici prevedendo tale divieto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica, escludendo l'applicazione di quest'ultimo limite temporale dalle ore 23,00 alle ore 7,00 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257;

CONSIDERATO che la fattispecie di segnaletica stradale più idonea a rappresentare la riserva degli spazi in oggetto è riconducibile a quella prevista dall'art. 120, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, con particolare riferimento alla fig. II 79/c;

CONSIDERATO altresì che la riserva degli spazi in oggetto è prevista per le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, e che pertanto la simbologia più opportuna da rappresentare tale operazione è quella prevista dall'art. 125, comma 2, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, con particolare riferimento alla fig. II 163 "rifornimento";

ATTESA la definizione da parte del Legislatore di specifica simbologia idonea ad individuare la categoria "veicoli elettrici" nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, e ritenuto pertanto opportuno provvedere a rendere palesi le limitazioni mediante iscrizioni sulla segnaletica verticale;

CONSIDERATA la fattispecie di segnaletica orizzontale da impiegare per la delimitazione della sosta riservata, stabilita dall'art. 149, commi 3 e 4, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 159, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che dispone la rimozione dei veicoli anche nei casi di cui all'art. 158, comma 1, del medesimo D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento disciplina in via generale la sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici che saranno oggetto di istituzione mediante specifiche ordinanze;

RITENUTO doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;

RITENUTO di dover adottare tutti gli accorgimenti più opportuni al fine di disciplinare compiutamente la circolazione stradale negli spazi in oggetto;

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i, il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nonché il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

DISPONE

A. la disciplina degli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici come segue:

   1) la sosta è ammessa ai "veicoli elettrici in ricarica" fisicamente connessi al punto di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio di ricarica;

   2) è vietata la sosta dei veicoli senza l'effettuazione delle operazioni di ricarica descritte al punto A.1) ai sensi dell'art. 158, comma 1, lettera h-ter), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

   3) è vietata la sosta dei veicoli oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica effettuata come descritto al punto A.1), nella fascia oraria dalle 7,00 alle 23,00 presso i punti di ricarica di potenza standard di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257;

   4) è vietata la sosta dei veicoli oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica effettuata come descritto al punto A.1), con validità 0-24 presso i punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257;

   5) è disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata come descritta ai punti A.2), A.3) e A.4), ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

B. gli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici dovranno essere istituiti con specifiche ordinanze, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), punto 4), e dell'art. 158, comma 1, lettera h-ter), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., prevedendo:

   1) di istituire spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, richiamando la disciplina del presente provvedimento;

   2) di specificare la tipologia del punto di ricarica secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) "punto di ricarica di potenza standard", e lettera e) "punto di ricarica di potenza elevata", del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257, conformemente alle indicazioni del gestore del servizio, per l'applicazione delle limitazioni indicate rispettivamente al punto A.3) ed al punto A.4)

   3) di rendere palesi le prescrizioni di cui al punto A. con idonea segnaletica verticale come prevista dall'art. 120, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i, con particolare riferimento alla fig. II 79/c nonché mediante pannelli integrativi contenenti idonei simboli ed iscrizioni, anche eventualmente bilingue, come indicato nell'allegato grafico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

   4) di delimitare gli spazi riservati mediante segnaletica orizzontale di colore giallo, ai sensi dell'art. 149, commi 3 e 4, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

- al Servizio Polizia Locale di Vicenza e a chiunque spetti di osservare e far osservare le predette disposizioni;
- all'Ufficio Albo Pretorio;
- al Servizio Servizio Suap - Edilizia privata, Turismo, Manifestazioni, per eventuali prescrizioni sui procedimenti di competenza;
- al Servizio Infrastrutture e gestione urbana, per eventuali prescrizioni sui procedimenti di competenza;
- all'Ufficio Stampa [ ].

Sono abrogati tutti i provvedimenti contrari o incompatibili con il presente provvedimento.

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di legge.

Responsabile del procedimento (art. 8 Legge 241/1990 e s.m.i.): ing. Paolo Gabbi, Direttore del Servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici del Comune di Vicenza.

Autorità emanante: ing. Paolo Gabbi, Direttore del Servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici del Comune di Vicenza.

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento (art. 3, comma 4, Legge 241/1990 e s.m.i.):

- in applicazione al D.Lgs. 104/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in applicazione al D.P.R. 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.

Vicenza, 21/12/2022

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)